REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli

VIII sezione civile

in composizione monocratica,

in persona della dott.ssa Claudia Colicchio

ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al N.R.G. 16323/21

TRA

Parte_1 **,** *Parte_2* **,** *Parte_3* in proprio e quali eredi della sig. ra *Persona_1* rappresentati e difesi dagli avv.ti [redacted] e [redacted] elett.te domiciliati presso il loro studio in Salerno alla Via [redacted] giusta procura in atti;

ATTORI

CONTRO

Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] elett.te domiciliata presso il suo studio in Castellammare di Stabia alla [redacted] giusta procura in atti;

CONVENUTA

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Oggetto: responsabilità professionale per attività medico- chirurgica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto notificato ritualmente notificato gli attori sopra epigrafati esponevano principalmente quanto segue:

- che in data 11/12/2013 la sig.ra *Persona_1* si ricoverava nel reparto di Neurochirurgia dell' *Controparte_1* di Napoli, con diagnosi di entrata di "calo del visus";
- che all'esito di alcune indagini veniva diagnosticata alla paziente la necessità di sottoporsi ad intervento neurochirurgico di asportazione di un craniofaringioma intra sopra-sellare, un tumore epiteliale benigno;
- che l'intervento veniva eseguito il giorno 17 dicembre, al termine del quale la paziente veniva trasferita in rianimazione per un risveglio protetto;
- che nei giorni successivi non veniva segnalata alcun anomalia, ma il 21 dicembre compariva un forte rialzo della temperatura corporea;
- che venivano disposti accertamenti , ma le condizioni della paziente peggioravano sensibilmente, tanto che il 27 dicembre la sig.ra *Persona_1* veniva trasferita e ricoverata nella U.O.C, di anestesia e rianimazione [redacted] di Napoli, con diagnosi di entrata di sospetta meningite;
- che la diagnosi veniva confermata nei giorni successivi e l'esame colturale del liquor cefalorachidiano , già disposto il 24 dicembre presso l'Azienda *CP_1* ma i cui risultati furono disponibili solo il 28 dicembre, palesava la contaminazione del sito operatorio con escherichia coli;
- che nonostante le cure somministrate la sig.ra *Persona_1* il giorno [redacted] 4 perveniva all'exitus per le complicanze della meningite da escherichia coli sviluppatasi;

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

- che risulta allora evidente già dalla suesposta descrizione dei fatti e dall 'esame della documentazione sanitaria che la paziente contraeva un'infezione in occasione dell'intervento chirurgico del 17/12/2013 , durante il quale non venivano rispettate le regole dell'asepsi, tanto che proprio il campo operatorio intracranico veniva contaminato da escherichia coli e la paziente subiva una grave infezione del situ anatomico intracranico oggetto dell 'aggressione chirurgica da cui poi si sviluppava la meningite che ne causava la morte;
- che infatti la sig.ra *Persona_1* non decedeva per complicanze del craniofaringioma, che peraltro è un tumore sostanzialmente benigno, ma per una sindrome da insufficienza multiorgano scatenata dalla meningite, contratta durante l'intervento chirurgico.

Sulla base di tali premesse gli istanti chiedevano di condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni di natura patrimoniale e non.

Si costituiva l' *Controparte_1* la quale in via pregiudiziale chiedeva di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda perché infondata e non provata. In via subordinata chiedeva di ridurre il risarcimento.

Disposta ed espletata ctu medico-legale, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 20/02/2025 con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.

In ordine alle eccezioni formulate di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi si deve osservare che la citazione è nulla quando sono omessi o assolutamente incerti la determinazione della cosa oggetto della domanda o l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui la stessa è fondata. In ordine al primo elemento identificatore della domanda, ossia il petitum va distinto il mediato da quello immediato ossia da un lato la concreta utilità, il bene della vita che la parte vuole ottenere in giudizio, dall'altra il tipo di provvedimento richiesto al giudice per conseguire tale risultato. Entrambi questi elementi possono essere oggetto di vizio. La giurisprudenza ritiene che la parte non debba necessariamente seguire una formula fissa

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

o una terminologia specifica,ma che sia sufficiente che l'oggetto della domanda risulti, anche implicitamente, dalla descrizione contenuta nell'atto, in modo che il giudice possa individuarlo e decidere in base al suo contenuto effettivo, secondo il principio di iura novit curia. In ordine al secondo elemento proprio della domanda giudiziale, causa petendi ovvero il titolo o ragione della domanda, si è soliti operare una distinzione tra diritti auto-determinati e diritti eterodeterminati. Mentre per i primi, individuati principalmente nei diritti assoluti, non è necessario allegare i fatti costitutivi degli stessi per i secondi, i diritti relativi, invece, è indispensabile portare a conoscenza del giudice i titoli da cui tali diritti derivano poiché solo in tal modo la domanda sarà sufficientemente determinata e il giudice sarà in grado di identificarli con esattezza.

Sulla base di quanto sinteticamente esposto va osservato che, nel caso di specie, la domanda risulta completa in tutti i suoi elementi necessari per giungere ad una decisione.

Nel merito del giudizio si osserva quanto segue.

In primo luogo, si ritiene necessario evidenziare come le conclusioni rese dagli attori depongano inequivocabilmente per una precisa opzione di campo: l'azione proposta va qualificata come di natura contrattuale nei confronti della convenuta, principale corollario di siffatta ricostruzione è quello secondo il quale il paziente attore non avrà l'onere di provare né la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'art. 2236 cod. civ.) essere allegata e provata dal medico. L'art. 2236 cc difatti prevede una limitazione di responsabilità a carico del professionista, che risponderà solo in caso di colpa grave o dolo, nel caso in cui la risoluzione del caso specifico era di particolare difficoltà o comportasse la risoluzione di particolari problemi. La nota sentenza della Cassazione SU n. 13533\01 ha pertanto sostanzialmente affermato che il paziente che agisce in giudizio, deducendo l'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare l'esistenza del contratto (o anche solo del contratto sociale) ed allegare l'inadempimento del sanitario consistente nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di nuove e diverse patologie come effetto dell'intervento stesso.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Ciò premesso l'attuale giudizio è volto ad accertare eventuali responsabilità della parte convenuta per la mancata adozione delle regole dell'asepsi durante l'esecuzione dell'intervento neurochirurgico di asportazione di un craniofaringioma a cui si sottopose l'attrice in data 17/12/2012, per le quali subiva una grave infezione da cui poi si sviluppava la meningite che ne causava la morte.

Ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, occorre, infatti, stabilire se l'infezione contratta dall'attore risulti causalmente suscettibile di essere ricondotta all'operato della struttura sanitaria convenuta e in caso di risposta affermativa al quesito precedente, se la condotta della suddetta struttura sanitaria sia ad essa imputabile a titolo di colpa. Orbene, l'accertamento del nesso causale deve essere compiuto con le regole del diritto: e dunque alla luce dei principi consacrati negli artt. 40 e 41 cod. pen applicabile anche in tema di illecito civile od inadempimento contrattuale , un valido nesso causale tra una condotta ed un evento di danno può ritenersi sussistente allorché ricorrano due condizioni: che la condotta abbia costituito un antecedente necessario dell'evento e l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento.

Ora il deposito in giudizio dei protocolli e delle procedure attuate dalla convenuta riguardano l'istituzione del gruppo operativo per la gestione e prevenzione delle infezioni nosocomiali, la sterilizzazione dell'autoclave nel mese di novembre e dicembre 2013, il monitoraggio ambientale e delle sale operatorie del 28.11.13 e del 17.10.2013, la sorveglianza attiva per la legionella e la sterilizzazione dei complessi operatori.

Orbene "In tema di infezioni nosocomiali, la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva, sicché, a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente nell'indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali; b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria; c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami; d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande; e) delle

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti; f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento; g) dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica; h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori; i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali; j) del rapporto numerico tra personale e degenti; k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio; l) della redazione di un "report" da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che, in accoglimento della domanda risarcitoria spiegata dai genitori di un minore, deceduto pochi giorni dopo la nascita a causa di un'infezione contratta nel reparto di terapia intensiva, aveva ritenuto fornita la prova del fatto che la struttura sanitaria avesse predisposto i protocolli necessari per la prevenzione di infezione correlate all'assistenza, ma non li avesse specificamente applicati nel caso specifico).(Cass. Civ. sez III Ordinanza n. 16900 del 13/06/2023). Sicchè operando seguendo l'indirizzo tracciato dalla SC pur dando atto delle procedure eseguite ed applicate dall' *CP_1* non tutti gli accorgimenti risultano essere stati eseguiti.

Nel caso di specie va di certo posta l'accento sulla espletata ctu redatta dal dott. *Persona_2* e dott. *Persona_3* i quali dopo aver esaustivamente ripercorso l'excursus clinico della paziente, rilevavano che "Il decesso della de cuius è avvenuto per il decadimento dell'apparato cardiocircolatorio nell'ambito di una sindrome di disfunzione d'organo MOFs/MODs. Questa è caratterizzata dalla contemporanea o sequenziale insufficienza di almeno 2 organi ed è una complicanza frequente della sepsi che contribuisce significativamente alla mortalità in terapia intensiva" sottolineando che " Il trigger iniziale della MOFs/MODs nel caso in esame è da ricercare nella meningite da escherichia coli e Klebsiella sorte nell'ambito di una infezione nosocomiale post-chirurgica che ha comportato per la paziente il ricovero in terapia intensiva infettivologica dove è riconosciuta l'altissima probabilità di una superinfezione da Acinetobacter baumanii".

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

I ccttuu concludevano riconoscendo "una responsabilità assistenziale della struttura *CP_1* con particolare riferimento all'atto chirurgico che condizionava la diretta contaminazione dell'encefalo da parte di un microrganismo solitamente commensale dell'apparato digerente e a seguire una infezione da klebsiella pneumoniae ad aggravare ulteriormente il quadro, già molto serio al ricovero presso il [redacted] dove la paziente decedeva."

Del tutto esaustiva la relazione dei ccttuu anche in considerazione della congruità dei giudizi espressi e del superamento delle osservazioni dei consulenti delle parti convenute, infatti i ccttuu "si ribadisce come i tempi di insorgenza della infezione e quanto praticato siano coerenti con la contrazione durante il ricovero e le procedure poste in essere. La sensibilità agli antibiotici del microrganismo, ancorchè dimostrativa di un germe non prettamente nosocomiale, non esclude di per sé la responsabilità della struttura, quanto meno secondo il criterio del più probabile che non. Peraltro, trattandosi anche di infezione comunitaria, va ricordato come lo stesso ospedale sia una comunità in cui, in assenza delle dovute precauzioni personali ed ambientali è facile trasmettere infezioni. Nel caso della sig.ra *Persona_1* il manifestarsi della infezione avveniva secondo i tempi indicativi per una infezione nosocomiale in assenza di documentata profilassi ambientale. L'infezione ha dato inizio a quel processo settico aggravatosi per l'altra grave infezione sostenuta da microrganismo chiaramente nosocomiale quale la Klebsiella Pneumoniae egualmente contratto presso l[redacted] Va da sé che a questo punto una eventuale negatività alla E. Coli poco avrebbe inciso su un organismo oramai già molto compromesso. La condizione che imponeva il trasferimento si mostrava pessima fin dall'inizio con possibilità di ripresa definibili residuali in maniera ottimistica. Di qui, se pur vero che la infezione da Acinetobacter Baumanii sia stata contratta presso l'ospedale [redacted] rileva come questa abbia agito in maniera marginale e trascurabile nella evoluzione nefasta del caso in termini di responsabilità."

I consulenti ribadivano che "con criterio del più probabile che non l'infezione da E. coli sia stata contratta durante l'intervento chirurgico per cui è causa e a seguire sia stata

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

contratta una infezione da Klebsiella sempre durante il ricovero presso l[redacted] Le infezioni hanno determinato una sepsi causa di una insufficienza multiorgano con decesso della paziente".

Si osserva che in conseguenza di un evento mortale, oltre a prodursi delle conseguenze risarcitorie direttamente nel patrimonio della vittima, destinate a trasmettersi in favore degli eredi, secondo le ordinarie regole della successione mortis causa, esistono anche i cc.dd. danni riflessi, i quali pur trovando la loro origine in un evento che colpisce la vittima principale, si producono nella sfera giuridica delle cc.dd. vittime secondarie, che acquistano il diritto al risarcimento del relativo pregiudizio, non in quanto eredi, ma in quanto danneggiati in proprio.

La Sc ha più volte affermato "Il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l'interesse fatto valere è quelle alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.". Trattandosi tuttavia di pregiudizio che si proietta nel futuro dovendosi aver riguardo ai periodi di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato il godimento del congiunto che l'illecito ha invece reso impossibile, sarà consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base degli elementi obiettivi che sarà onere del danneggiato fornire. La sua liquidazione, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, non potrà che avvenire in base a valutazione equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), tenuto conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza, e di ogni ulteriore utile

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

istanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti. Ora se è pur possibile ritenere provata per presunzioni il danno subito dai congiunti per la perdita del congiunto, situazione di tristezza e disagio tipica e sintomatica della sofferenza che normalmente accompagna le persone più vicine alla vittima nell'immediatezza del decesso e nel suo futuro, va detto che gli attori devono poi fornire la prova in ordine alla concreta lesione subita. In ordine al parametro valutativo applicato è necessario richiamare la sentenza n. 10579/21 della SC "In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella." Ebbene , dalla lettura della sentenza appena richiamata è ben evidente l'invito del Collegio ad un auspicabile intervento legislativo come già avvenuto nel codice delle assicurazioni per le lesioni micropermanenti, proprio per una esigenza di certezza del diritto e di prevedibilità delle decisioni. La pronuncia testè richiamata afferma un principio in base al quale, senza richiamare una specifica tabella a punti, il giudice di merito deve adattare la propria decisione al principio della effettiva quantificazione del danno " a prescindere da quale sia la tabella adottata e nel caso di quantificazione non conforme al risultato che sarebbe conseguito seguendo una tabella basata sul sistema a punti" secondo criteri in precedenza richiamati in motivazione dalla SC. D'altra parte la SC con pronuncia di pochi giorni successiva alla n.10579/21 ovvero la n. 11719/21 su specifico motivo di doglianza " erronea liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: Violazione dell'art 1226 cod.civ. et

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

alli" avendo la sentenza impugnata fatto ricorso alle tabelle del Tribunale di Milano piuttosto che alla tabella di Roma, esempio di tabella a punti, ha ritenuto corretto l'utilizzo delle prime che si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, sicché costituiscono un criterio guida (Cass. 22/01/2019, n. 1553) ancora una volta ponendo l'accento sul necessario contemperamento tra l'età della vittima e dei superstiti, l'intensità del vincolo familiare e tutte le circostanze del caso concreto." Nuovamente con sentenza n. 3305/21 del 10.11.21 la SC ha affermato "Le tabelle milanesi non rispondono ai requisiti indicati in punto di perdita di rapporto parentale, come rilevato dalla stessa Cass. n. 10579 del 2021. La decisione impugnata, per quanto sopra osservato, deve essere cassata, ma nel giudizio di rinvio il giudice di merito dovrà si liquidare il danno non patrimoniale sulla base di tabella, conformemente alla domanda della parte danneggiata, ma facendo applicazione non delle tabelle milanesi, le quali restano conformi a diritto salvo che per la liquidazione del danno da perdita di rapporto parentale, bensì di altre tabelle che rispondano ai requisiti sopra indicati." E' ritenuto "necessario che la liquidazione sia fondata sul punto variabile e tenga in considerazione circostanze indefettibili come l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela, la convivenza e qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto". A seguito di tali interventi anche il Tribunale di Milano ha adottato una tabella a punti che qui si ritiene di applicare (Edizione 2024).

Orbene, considerando le voci di cui alla tabella integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del coniuge e del genitore (età della vittima primaria, età della vittima secondaria, convivenza, sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato, qualità ed intensità della relazione affettiva); considerando l'età della de cuius *Persona_1* (52 anni), l'età degli attori: *Parte_1* (54 anni), *Parte_2* (29 anni) e *Parte_3* (27 anni) ; posta la convivenza degli attori con la vittima; posto lo stato di sopravvivenza di altri congiunti in un numero di 2 per ogni attore, riconoscendo un punteggio di 5 punti per il coniuge ed i figli in relazione alla qualità ed intensità della relazione affettiva nel caso specifico, dal momento che pur non essendo state fornite elementi concreti al riguardo né articolato

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

istanze istruttorie che potessero consentire di individuare le peculiarità che caratterizzavano il rapporto tra i familiari e basandosi unicamente su fonti presuntive quali la condivisione della quotidianità, delle festività in quanto conviventi e posto che il valore di ogni punto è pari ad € 3.911,00 si potrà giungere alla seguente liquidazione:

- in favore di *Parte_1* € 269.859,00 corrispondente a 18+18+16+12+5 punti;

- in favore di *Parte_2* € 293.325,00 corrispondente a 18+24+16+12+5 punti;

- in favore di *Parte_3* € 293.325,00 corrispondente a 18+24+16+12+5 punti.

Gli importi sono stati precisati in corso di giudizio in aumento rispetto alla originaria citazione e, rilevato che la modificazione quantitativa della richiesta originaria di risarcimento del danno non costituisce domanda nuova ma è solo espressione delle nuove Tabelle in uso ed aggiornate.

Su questi importi decorreranno gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del decesso ed annualmente rivalutata.

In ordine alle ulteriori voci di danno richieste dagli istanti sul punto si osserva che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità perché possa ravvisarsi un risarcimento del danno biologico iure hereditario in favore degli eredi del soggetto deceduto, è necessario che tra la data del fatto e quella del decesso, sia decorso un lasso di tempo sufficiente a permettere un consolidamento dal danno in oggetto. "In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

brevissimo. (Cass. SU 15350/15). In relazione al caso di specie tenendo conto dell'insegnamento delle Sezioni Unite (sentenze gemelle SS.UU. nn. 26972/3/4/5 dell'11.11.2008, oltre alla citata n. 15350/2015)si ritiene di proporre una definizione onnicomprensiva del "danno terminale", tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente; onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale.

Rilevato l'iter clinico subito dalla sig. ra *Parte_4* ed il suo trasferimento in data 27/12/2013 presso l'U.O. C. di Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva dell'Ospedale [redacted] con diagnosi di entrata di " sospetta meningite"; rilevato che in tale data veniva trasferita nel Reparto di Rianimazione dove veniva intubata e che nel periodo di degenza all'interno del reparto le sue condizioni generali risultavano gravi; rilevato che la sig. ra *Persona_1* risultava risvegliabile allo stimolo verbale sino al 09/01/2014; considerate le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano sul danno non patrimoniale così come aggiornate al 2024, si ritiene di liquidare l'ulteriore somma di € 40.000,00 complessivi, corrispondente al danno c.d. terminale subito dalla de cuius.

Si ritiene di dover liquidare € 1.200,00 per le spese sostenute per la relazione medico legale di parte ad opera del dott. *Persona_4* documentalmente provate ed € 97,60 per le spese di mediazione, intese quali spese processuali, anche queste documentalmente provate.

Non risulta invero provato il pagamento della pur richiesta spesa funeraria.

Le spese di lite, seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 55/14 in base al decisum al valore medio dello scaglione di riferimento con l'aumento del 40 % ex art. 4 comma 2 DM 55/14 in difformità alla nota in atti che ha considerato uno scaglione di valore maggiore al decisum.

P.Q.M.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

A) condanna l' *Controparte_1* al pagamento, in favore di *Parte_1* della somma all'attualità € 269.859,00 oltre interessi sulla somma devalutata alla data del fatto [redacted] 4) ed annualmente rivalutata, oltre interessi legali sulla somma di € 269.859,00 dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;

B) condanna l' *Controparte_1* al pagamento, in favore di *Parte_2* della somma all'attualità € 293.325,00 oltre interessi sulla somma devalutata alla data del fatto ([redacted] 4) ed annualmente rivalutata, oltre interessi legali sulla somma di € 293.325,00 dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;

C) condanna l' *Controparte_1* al pagamento, in favore di *Parte_3* della somma all'attualità € 293.325,00 oltre interessi sulla somma devalutata alla data del fatto ([redacted] 4) ed annualmente rivalutata, oltre interessi legali sulla somma di € 293.325,00 dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;

D) condanna parte convenuta al pagamento, in favore degli attori della somma complessiva di € 40.000,00 da ripartire pro quota ereditaria tra gli attori oltre interessi sulla somma devalutata alla data del fatto ([redacted] 4) ed annualmente rivalutata, oltre interessi legali sulla somma di € 40.000,00 dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;

D) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che liquida in € 1.824,00 per spese oltre € 31.439,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. *CP_2* Come per legge e con clausola di attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

G) condanna parte convenuta al pagamento in favori degli attori della somma di € 97,60 oltre interessi al tasso legale dalla data di notifica della citazione sino al soddisfo;

H) pone a carico di parte convenuta le spese di ctu come già liquidate.

Napoli, 15/05/2025

Il Giudice

Dott.ssa Claudia Colicchio

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it